

Deroghe alla percentuale di assenze per la validazione dell'a. s. 2023/2024;

Il Collegio dei docenti

- **VISTO** Il comma 7, art. 14 del DPR n. 122/2009;
- **SENTITA** la DS che ricorda ai presenti che il suddetto Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";
- **PRESO ATTO** Che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato. E che tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
- **VISTA** La C.M. 20/2011;
- **SENTITA** la DS che richiama all'attenzione degli astanti su quanto già deliberato relativamente alle deroghe al limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico contenute nel Regolamento di Istituto anno scolastico 22-23;

DELIBERA (N. 27),

all'unanimità, con votazione esplicita verbalmente espressa, i seguenti criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza di cui comma 7, art. 14 del DPR n. 122/2009: le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute o patologie croniche adeguatamente documentate;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad altre attività organizzate da scuola statali;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- la partecipazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie/accademie per gli alunni del quinto anno (si storna dalle assenze solo il giorno del test/prova).
- Nei casi di alunni con BES non certificati, che presentano profili psicologici compromessi tanto da ostacolare la regolare frequenza delle lezioni, il numero massimo delle assenze sarà determinato dalla necessità di soddisfare i bisogni educativi speciali rilevati. A tal proposito i consigli di classe, accertato il bisogno educativo speciale, che dovrà essere eccezionale, certo e documentato con una certificazione medica pregressa adeguata, che tempestivamente dovrà essere portato a conoscenza della DS e per il quale siano stati promossi colloqui con la famiglia stessa e sia stato redatto apposito PDP, potranno derogare al limite delle assenze sempre che tali assenze, a giudizio dei consigli di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

- Nei casi di frequenza Conservatorio le ore di lezione calendarizzate, forza maggiore, in orario antimeridiano non saranno conteggiate come assenze.
- Assenze per malattia giustificate con certificato medico del Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale o Medico Specialista

Tali deroghe saranno previste per casi eccezionali, certi e documentati. Sarà compito dei consigli di classe verificare, nel rispetto dei suddetti criteri definiti, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.